



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ADRAGNA, MAURO, FINOCCHIARO, GASPARRI,
D’ALIA, BIANCONI, LANNUTTI e THALER AUSSERHOFER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 2010

Istituzione dell’Agenzia nazionale per la biofisica informazionale

ONOREVOLI SENATORI. - La biofisica informazionale si occupa dei sistemi di comunicazione, trasferimento, memorizzazione e trasformazione in progetti biologici dell'informazione cellulare. Interagisce, per definizione, con tutte le branche che riguardano la medicina rigenerativa, sia biotecnologica che fisica, nonché con tutte quelle connesse alla microbiologia, definendone una nuova branca: la biofisica microbiologica.

Si tratta di un insieme di materie estremamente ampio e complesso e, in questo quadro, l'esigenza dello svolgimento di funzioni tecnico-operative per la pubblica amministrazione mediante la prestazione di servizi nei settori della biofisica, delle biotecnologie e della microbiologia trova risposta nel ricorso allo strumento dell'Agenzia. D'altra parte, la specificità di tali materie richiede che il nuovo organismo operi in una logica di rete con altre strutture esistenti. Ciò affinché possa essere in grado di fare fronte ad attività che, diversamente, concentrate in un'unica struttura, da un lato richiederebbero una disponibilità di fondi elevatissima e, dall'altro, apparirebbero di difficile realizzazione, sia in termini di *location* che di strumentazione e di personale. L'istituenda struttura ha ovviamente piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti.

Il presente disegno di legge propone quindi la costituzione di una Agenzia nazionale per la biofisica informazionale, che dovrà necessariamente interagire con altre realtà del settore, dall'Istituto nazionale di fisica nucleare alle diverse articolazioni delle università. L'Agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, amministrativa, regolamentare,

organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile, è comunque sottoposta ai poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fermo restando che l'esercizio di tali funzioni non comporta ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, posto che il Ministro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Il controllo parlamentare si realizza mediante la presentazione da parte del Ministro di una relazione annuale sull'attività dell'Agenzia.

I compiti tecnico-operativi si declinano, in particolare, nelle attività di ricerca di base ed applicata e di studio nei settori della biofisica, delle biotecnologie e della microbiologia, anche al fine della produzione di invenzioni in questi stessi settori. L'attività di ricerca sarà evidentemente svolta autonomamente; tuttavia, considerata l'esigenza di assicurare all'ente autonomia finanziaria, si prevede che essa possa essere svolta, sulla base di apposite convenzioni, anche su richiesta e finanziamento di soggetti privati e pubblici, nazionali o internazionali, ovvero nell'ambito di progetti definiti con tali soggetti, così come avvalendosi delle strutture operative dei medesimi. Va da sé che lo stesso ente, proprio in ragione dei propri compiti tecnico-operativi, potrà curare le procedure per la tutela brevettuale delle invenzioni prodotte; tutela che trova il suo fondamento generale nel codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, mentre le invenzioni biotecnologiche trovano separata disciplina nel decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78.

La specificità della materia in cui l'Agenzia è chiamata ad operare necessariamente implica una dimensione che non può essere solo nazionale. Si è già riscontrata questa caratteristica nella definizione del campo della ricerca e dello studio. Se ne trova conferma nel campo delle convenzioni e dei contratti con le imprese pubbliche e private, anche estere, per le applicazioni della ricerca nei settori sopra menzionati, così come nelle attività di consulenza e di formazione nei confronti di soggetti privati e pubblici, nazionali o internazionali. Un ulteriore riflesso di quella dimensione si rintraccia nella collaborazione internazionale in vista dell'implementazione dei risultati delle ricerche e degli studi, collaborazione che si amplia ulteriormente a livello interno qualora abbia ad oggetto materie che più genericamente abbiano riguardo ai settori in questione. Ancora: si prevede la partecipazione a bandi internazionali per il finanziamento di progetti finalizzati alla cooperazione internazionale in quei settori.

Un altro elemento caratterizzante l'Agenzia è la messa a disposizione della stessa di strumenti diretti ad assicurare, come già si è accennato, il funzionamento dell'ente, in aggiunta al basilare finanziamento a carico del bilancio dello Stato.

L'attività di ricerca, la tutela brevettuale delle invenzioni, la partecipazione ai bandi internazionali prima descritti, la collaborazione con le imprese pubbliche e private, anche estere, per le applicazioni industriali e le stesse attività di consulenza e di formazione costituiscono nelle disposizioni proposte anche modalità con le quali garantire risorse finanziarie all'ente: finalità, questa, che assume particolare rilievo nella attuale congiuntura economica e finanziaria del nostro Paese.

Agli organi dell'Agenzia - che ripetono il modello presidente, consiglio direttivo - si aggiunge il comitato tecnico-scientifico, la cui composizione marca il collegamento con le Università, con funzioni di consulenza

per il consiglio. I componenti di tali organi devono possedere particolari requisiti che li rendano idonei all'assunzione di compiti così delicati: deve infatti trattarsi di personalità di chiara fama ed indipendenza, nonché di comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore della biofisica informazionale. Sono nominati per quattro anni e sono rinnovabili.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Agenzia e presiede il consiglio direttivo, che è organo centrale nella vita dell'ente. Il Consiglio infatti propone a proporre lo statuto di cui all'articolo 5, e, oltre ad esercitare le competenze dallo stesso previste, ha il compito di definire le linee programmatiche e di indirizzo per lo svolgimento dei compiti istituzionali. Di stabilire, in altri termini, quale sia il complessivo quadro di riferimento e le priorità specifiche dell'Agenzia. Allo stesso consiglio compete poi l'approvazione del bilancio, quale strumento di distribuzione delle risorse tra le diverse articolazioni della struttura.

Il consiglio predispose la relazione annuale per il Parlamento; mediante la stessa, gli organi della rappresentanza politica sono posti in grado di esercitare un controllo dell'attività dell'ente. A supporto del consiglio opera il comitato tecnico-scientifico, attraverso la propria attività di consulenza.

Altri organi sono il segretario generale, che, oltre a partecipare con voto consultivo alle riunioni del consiglio, sovrintende all'attività dell'Agenzia, ed il collegio dei revisori dei conti, chiamato al controllo sull'attività dell'ente.

Quanto alle disposizioni riguardanti il personale, si segnalano quelle relative all'indicazione del comparto di contrattazione collettiva, individuato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed alla disciplina del reclutamento delle risorse umane, scelte mediante procedure selettive pubbliche, ai sensi dell'articolo 35 del medesimo decreto. Per garantire l'avviamento dell'Agenzia, si prevede la

possibilità che nella fase di *start-up* essa si avvalga di personale, in posizione di comando o di distacco, proveniente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti stabiliti dal titolare di tale Dicastero.

Allo Statuto è affidata la definizione delle competenze degli organi prima ricordati, nonché dei principi di organizzazione e dei

criteri di funzionamento dell'Agenzia in relazione alle sue esigenze ed ai suoi compiti istituzionali.

Seguono infine le disposizioni finanziarie. Alla clausola di copertura finanziaria si accompagna una previsione per la quale gli introiti connessi allo svolgimento delle attività svolte dall'ente concorrono ad assicurarne il funzionamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione dell'Agenzia nazionale
per la biofisica informazionale)*

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la biofisica informazionale, di seguito denominata «Agenzia», con sede in Roma, organismo tecnico operante nel settore della biofisica, delle biotecnologie e della microbiologia, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, amministrativa, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile.

2. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo il Ministro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente.

Art. 2.

(Funzioni dell'Agenzia)

1. L'Agenzia svolge funzioni tecnico-operative nei settori della biofisica, delle biotecnologie e della microbiologia. Svolge, altresì, funzioni di agenzia per le pubbliche amministrazioni mediante la prestazione di servizi nei settori di competenza.

2. In particolare, l'Agenzia svolge i seguenti compiti:

a) attività di ricerca di base ed applicata e di studio nei settori della biofisica, delle biotecnologie e della microbiologia anche al fine della produzione di invenzioni in tali settori. La attività di ricerca e di studio può altresì essere svolta, sulla base di apposite convenzioni, su richiesta e finanziamento di soggetti privati e pubblici, nazionali o internazionali, ovvero nell'ambito di progetti definiti con tali soggetti, avvalendosi anche delle strutture operative dei medesimi;

b) conduzione di grandi progetti complessi di ricerca di base ed applicata;

c) cura delle procedure per la tutela brevettuale delle invenzioni di cui alla lettera *a)*;

d) collaborazione internazionale con analoghi organismi al fine dello scambio dei risultati delle ricerche nei settori della biofisica, delle biotecnologie e della microbiologia;

e) partecipazione alla costituzione ed alla conduzione, anche scientifica, di centri di ricerca internazionali, anche in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche;

f) partecipazione a bandi internazionali, anche dell'Unione europea, per il finanziamento di progetti nei settori della biofisica, delle biotecnologie e della microbiologia;

g) attività di comunicazione e promozione della ricerca, mediante la raccolta e la diffusione degli studi di altri soggetti in materia di biofisica, biotecnologie e microbiologia;

h) collaborazione con le istituzioni pubbliche e private nelle materie che abbiano riguardo anche ai settori della biofisica, delle biotecnologie e della microbiologia;

i) stipula di convenzioni e contratti con imprese pubbliche e private, anche estere, per le applicazioni industriali della ricerca nei settori della biofisica, delle biotecnologie e della microbiologia;

l) attività di consulenza e di formazione in favore di soggetti privati e pubblici, nazionali o internazionali.

3. L'Agenzia fornisce, altresì, nelle materie di sua competenza, anche su base convenzionale e dietro corrispettivo, servizi di contenuto tecnico-operativo e gestionale ai soggetti pubblici e privati, nazionali o internazionali, che ne facciano richiesta.

Art. 3.

(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il comitato tecnico-scientifico;
- d) il segretario generale;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il presidente presiede il consiglio direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Agenzia e rimane in carica quattro anni, con nomina rinnovabile.

3. Il consiglio direttivo è composto dal presidente dell'Agenzia e da altri quattro membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il consiglio dura in carica quattro anni e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile. Il consiglio formula la proposta dello statuto di cui all'articolo 5, esercita le competenze stabilite dallo statuto stesso, fissa le linee programmatiche e di indirizzo per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Agenzia, predispone la relazione annuale al Parlamento, di cui all'articolo 1, comma 3, ed approva il bilancio e i regola-

menti di organizzazione e di funzionamento dell'Agenzia.

4. Il presidente e i membri del consiglio direttivo sono scelti tra personalità di chiara fama e indipendenza, nonché di comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore della biofisica informazionale. Essi sono nominati sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali si esprimono sulla specifica competenza, esperienza e professionalità dei prescelti.

5. Il comitato tecnico-scientifico è composto da sette membri nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché da un rappresentante della Conferenza dei rettori delle Università italiane, aventi i requisiti di cui al comma 4. Il comitato tecnico-scientifico dura in carica quattro anni e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per non più di due volte. Il comitato tecnico-scientifico svolge funzioni di consulenza per il collegio dei revisori dei conti.

6. Il segretario generale, scelto tra soggetti di particolari capacità e esperienza manageriali nei settori di competenza dell'Agenzia, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. Egli partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo, al quale propone l'emanazione di provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo; sovrintende all'attività dell'Agenzia e di tutti gli uffici, assicurando il coordinamento operativo dei servizi e l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo; esegue ogni altro compito ad esso attribuito dal consiglio direttivo o direttamente dallo statuto di cui all'articolo 5.

7. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Agenzia ai sensi degli articoli 2397 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e del regolamento interno di amministrazione e contabilità, di

cui all'articolo 5, comma 2, lettera *e*). Il collegio è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, rimane in carica quattro anni ed è composto dal presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti.

8. Gli emolumenti dei componenti degli organi dell'Agenzia sono fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sul bilancio dell'Agenzia.

9. I componenti effettivi degli organi dell'Agenzia, se appartenenti ad amministrazioni pubbliche, sono, a domanda, collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato, anche in deroga alle normative speciali di settore; in tal caso essi hanno diritto alla conservazione del posto e ad ogni progressione di carriera maturata nel periodo di tale incarico, compresi i mutamenti di qualifica spettanti in base alla posizione nei rispettivi ruoli.

10. Gli organi dell'Agenzia sono nominati entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Disposizioni sul personale)

1. Con appositi regolamenti, adottati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla:

a) indicazione del comparto di contrattazione collettiva individuato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

b) definizione delle modalità del trasferimento del personale proveniente da altre

amministrazioni pubbliche da inquadrare nell'organico dell'Agenzia;

c) disciplina delle procedure di reclutamento del personale da parte dell'Agenzia, mediante procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da espletarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, prevedendo una riserva di posti non superiore al 50 per cento destinata al personale del Consiglio nazionale delle ricerche.

2. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 1, l'Agenzia si avvale di personale, in posizione di comando o di distacco, proveniente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 5.

(Statuto dell'Agenzia)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del consiglio direttivo dell'Agenzia, è adottato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto dell'Agenzia.

2. Lo statuto definisce le competenze degli organi dell'Agenzia e ne stabilisce i principi di organizzazione e i criteri di funzionamento in relazione alle esigenze e ai compiti istituzionali dell'Agenzia medesima. In particolare, lo statuto stabilisce:

a) le cause di incompatibilità, di decadenza e di revoca dei componenti degli organi dell'Agenzia;

b) l'articolazione organizzativa dell'Agenzia e la definizione del relativo organico;

c) le competenze dei dirigenti;

d) i principi fondamentali del regolamento del personale, anche dirigenziale;

e) i principi fondamentali del regolamento di amministrazione e contabilità, ispirato a quelli della contabilità pubblica;

f) ogni altra disposizione necessaria a garantire un efficiente funzionamento dell'Agenzia e il perseguimento dell'interesse pubblico.

3. Con la procedura di cui al comma 1 sono altresì adottate le modifiche allo statuto.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede, per l'anno 2011, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Gli introiti connessi allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 concorrono ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia.

Art. 7.

*(Controllo della Corte dei conti e patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato)*

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia, con le modalità stabilite dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

2. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.